



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.10.2022
C(2022) 7274 final

ANNEX

ALLEGATO

della

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

**Approvazione del contenuto di un progetto di regolamento della Commissione che
modifica il regolamento (UE) n. 1218/2010 della Commissione per quanto riguarda il suo
periodo di applicazione**

ALLEGATO
del REGOLAMENTO (UE).../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il
regolamento (UE) n. 1218/2010 della Commissione per quanto riguarda il suo periodo di
applicazione
PROGETTO

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate¹,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento²,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2821/71 conferisce alla Commissione il potere di dichiarare, mediante regolamento e conformemente all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato, che l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica a determinate categorie di accordi di specializzazione.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1218/2010³ della Commissione definisce categorie di accordi di specializzazione che la Commissione ritiene soddisfino in linea di principio le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato. Tale regolamento giunge a scadenza il 31 dicembre 2022.
- (3) Il 5 settembre 2019 la Commissione ha avviato una valutazione del regolamento (UE) n. 1218/2010, dalla quale è emerso che il regolamento è stato uno strumento utile e che le sue norme rimangono pertinenti per i portatori di interesse. Sulla base dei risultati della valutazione, il 7 giugno 2021 la Commissione ha avviato una valutazione d'impatto delle opzioni strategiche per l'adozione di un nuovo regolamento di esenzione per categoria per gli accordi di specializzazione.
- (4) Per concedere alla Commissione tempo sufficiente per completare il processo di adozione di un nuovo regolamento di esenzione per categoria per gli accordi di specializzazione e in virtù del potere conferito alla Commissione dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2821/71, il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 1218/2010 dovrebbe essere prorogato di sei mesi.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1218/2010,

¹ GU L 285 del 29.12.1971, pag. 46. Dal 1° dicembre 2009 l'articolo 101 del trattato sostituisce l'articolo 81 del trattato CE (ex articolo 85 del trattato CEE) senza modificarne la sostanza. Ai fini del presente regolamento, i riferimenti all'articolo 85 del trattato CEE o all'articolo 81 del trattato CE si intendono fatti se del caso all'articolo 101 del trattato.

² GU C [...] del [...10.2022], pag. [...].

³ Regolamento (UE) n. 1218/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 43).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1218/2010, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Esso scade il 30 giugno 2023."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN